



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 75 del 15/06/2010 -
Determinazione nr. 1472 del 15/06/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Arzene - Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria dell'abitato di San Lorenzo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Arzene con nota del 27.01.10 assunta al prot. n. 34618 del 13.04.10 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l'istanza di autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione e dagli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria dell'abitato di San Lorenzo;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 15.06.10 prot. n. 3236 pervenute tramite fax in data 15.06.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è stato allegato:
nota di data 15.06.10 prot. n. 3236;

il fascicolo comprendente la seguente documentazione sottoscritta dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue urbane, di data 27.01.10;

sottoscritta anche dal tecnico abilitato e di data gennaio 2010:

- Tav. n. 1 corografia C.T.R., scala 1:5000;
- Tav. n. 2 estratto di mappa, scala 1:2000;
- Tav. n. 3 planimetria, scala 1:100;
- Tav. n. 4 pianta e sezione dissabbiatore, scala 1:25;
- Tav. n. 5 pianta e sezione vasca imhoff, scala 1:50;
- relazione tecnica, di data 27.01.10;

RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che:

l'autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:

- n. 1 scarico terminale depurato (denominato P1) delle acque provenienti dall'impianto di depurazione di località San Lorenzo su corso d'acqua superficiale Roggia La Rupa;
- n. 2 scarichi discontinui (denominati S1 e S2) provenienti dagli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria (nord-ovest e sud-est), con scarico rispettivamente su suolo e su Roggia La Rupa;

le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dell'abitato di San Lorenzo;

il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato è di 485 abitanti equivalenti (a.e.);
la potenzialità dell'impianto di depurazione è di 500 a.e. e attualmente ne tratta circa 485;
l'impianto di depurazione è costituito da: pozzetto in ingresso con nuova griglia grossolana a pulizia manuale, pozzetto di sollevamento, manufatto dissabbiatore a canale, vasca Imhoff, pozzetto estrazione fanghi;
lo scarico dall'impianto di depurazione è accessibile per i campionamenti nel pozzetto indicato in tav. n. 3 con la dicitura "P.I.";

DATO ATTO che è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 28.04.10 prot. n. 38402 ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e alla Regione FVG Direzione Provinciale Lavori Pubblici e Servizio della Tutela del Paesaggio;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 03.06.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi, i controlli da effettuare, la manutenzione delle apparecchiature;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere un controllo settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO che debba essere rispettata per lo scarico dall'impianto di depurazione la tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi dell'art. 23 delle norme di attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 194,40 di data 01.04.10, introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 120,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 2994 e 2995 del 20.05.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
 - € 120,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, il Comune di Arzene è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione di località San Lorenzo su Roggia La Rupa e dagli scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella C1 del D.P.G.R. n. 384/82;
 - b) le apparecchiature dell'impianto di depurazione devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro:
 - un controllo dell'impianto di norma settimanale da parte di personale incaricato che

dovrà essere documentato in apposito quaderno reso a disposizione dell'autorità di controllo;

- l'allontanamento dei fanghi dalla vasca Imhoff con la frequenza prevista dalla DCIA 04.02.1977 e la periodica asportazione degli altri rifiuti prodotti nell'impianto di trattamento (grigliato, sabbie, olii...) che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;

c) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:

- lo scarico dall'impianto di depurazione e il punto di immissione nel corpo idrico recettore e gli scarichi dagli scolmatori di piena;
- tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

Il campionamento deve potersi espletare con le modalità previste dal D.P.G.R. n. 384/82.

I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati gli autocontrolli, almeno con frequenza semestrale dalla data di ricevimento del presente atto, sui parametri COD, BOD e materiali in sospensione totali in ingresso e uscita.

I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.

5. E' facoltà del Comune stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli impianti.

6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione

dello scarico.

10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Arzene quale titolare della presente autorizzazione, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 15/06/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni